



Comune di
TERRALBA

SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA
Assessorato ai Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

per la formazione della graduatoria dei beneficiari del **REIS - Reddito di Inclusione Sociale - “Agiudu torrau”, di cui alla legge regionale n. 18/2016.**

Il Comune di Terralba, in attuazione della legge della Regione Sardegna 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” e delle linee guida per il biennio 2019-2020 adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019, pubblica il presente bando, approvato con determinazione del responsabile del servizio “Servizi Territoriali alla Persona” n° 58 del 04/02/2020, per la presentazione delle domande finalizzate alla formazione della graduatoria dei beneficiari del REIS - Reddito di Inclusione sociale - “Agiudu torrau”, al fine di contrastare la povertà e l’esclusione sociale.

Art. 1 – Principi generali

Con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Art. 2 – Requisiti di accesso

Per accedere al REIS occorre possedere i seguenti requisiti:

RESIDENZA

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare deve possedere:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

ALTRI REQUISITI

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Art. 3 – Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Il Reddito di Cittadinanza e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.

L'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al Reddito di Cittadinanza.

Art. 4 – Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Priorità 1 (ISEE euro 0 – 3.000)

Numero Componenti	Importo annuale
1	euro 3.300
2	euro 4.200
3	euro 5.100
4 e superiori a 4	euro 5.460

Priorità 2 (ISEE euro 3.001 – 6.000)

Numero Componenti	Importo annuale
1	euro 2.700
2	euro 3.600
3	euro 4.500
4 e superiori a 4	euro 4.860

Priorità 3 (ISEE euro 6.001 – 9.360)

Numero Componenti	Importo annuale
1	euro 1.200
2	euro 2.100
3	euro 3.000
4 e superiori a 4	euro 3.900

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti **sub-priorità**:

1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5 – Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.

Art. 6 – Casi eccezionali di progetti REIS non collegati a politiche attive d’inclusione

Sono individuati i seguenti casi eccezionali di beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

Art. 7 – Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d’inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie e diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il Comune metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l’accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si considerano anche quelli delle gestioni pregresse.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell’ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Il pagamento verrà effettuato a rate mensili.

Art. 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Il REIS è destinato all’intero nucleo familiare, per cui **un solo componente per nucleo familiare** può presentare la domanda di contributo.

Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza a quella pervenuta per prima, in base al numero di acquisizione al protocollo comunale.

Si avverte che il nucleo familiare dichiarato nell’attestazione ISEE deve corrispondere con il nucleo familiare regolarmente registrato nell’anagrafe del Comune.

Le domande potranno essere presentate **a decorrere dal giorno della data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il giorno lunedì 9 marzo 2020.**

La domanda e contestuale dichiarazione sostitutiva unica (DSU), debitamente compilata, dovrà pervenire all'ufficio protocollo (piano terra palazzo comunale) **entro il giorno 9 marzo 2020, a pena di esclusione**, attraverso una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- tramite raccomandata a/r (indicare all'esterno della busta il mittente e il contenuto);
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.terralba@cert.legalmail.it

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia della DSU e della attestazione ISEE anno 2020 (ISEE ordinario o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni);
- fotocopia del documento di identità del richiedente.

Copia del modulo di domanda e contestuale DSU e del bando pubblico potranno essere ritirati presso l'ufficio protocollo (piano terra palazzo comunale), aperto al pubblico tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,00, alle ore 12,00. Il martedì l'ufficio è aperto anche di pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Il modulo di domanda e contestuale DSU e il bando pubblico potranno essere scaricati anche dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.terralba.or.it

Art. 8 – Informazioni

Per informazioni sui requisiti di accesso al beneficio economico e sulle modalità di compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio delle assistenti sociali, piano terra palazzo comunale (tel. 0783 853029 - 0783 853082), nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

- Lunedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30
- Martedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00
- Giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Art. 9 – Pubblicazione graduatoria

La graduatoria verrà formata in base ai criteri e priorità specificati al precedente art. 4.

Verrà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune ed affissa nella bacheca comunale.

La pubblicazione all'Albo pretorio on line avrà valore di notifica.

Ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy, la graduatoria verrà pubblicata in forma anonima, identificando i richiedenti con il numero di protocollo di acquisizione della domanda.

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente relativo all'approvazione della graduatoria è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione della medesima sul sito del Comune.

Art. 10 – Cause di esclusione e sospensione del progetto personalizzato

Sono esclusi dal programma coloro:

- che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni normative richiamate nel

- presente bando pubblico;
- che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
 - che presentino la domanda fuori termine o non regolarizzino la documentazione richiesta;
 - che rifiutino di essere inseriti nei progetti personalizzati di inclusione attiva e che non rispettino gli impegni ivi previsti;
 - che omettano di informare il servizio sociale comunale di qualunque cambiamento intervenuto successivamente alla presentazione dell'istanza nella situazione familiare economica e lavorativa, rilevante ai fini della conservazione del diritto al contributo;
 - che interrompano senza giustificato motivo il progetto personalizzato;
 - che attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato predisposto dal servizio sociale comunale.

Art. 11 – Controlli

L'Ente potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese da coloro che presentano l'istanza, mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere o incomplete, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a non ammettere ai benefici, o a revocare i benefici ottenuti, procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 12 - Privacy

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, nonché del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso è finalizzato unicamente all'espletamento delle procedure del presente avviso

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente bando si fa rinvio e troveranno applicazione le norme di cui alla Legge Regionale n° 18 del 2016 e le Linee guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale N° 48/22 del 29.11.2019, nonché ogni ulteriore disposizione dettata dalla RAS in tale materia.